

COMUNE DI SISSA TRECASALI

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P.,

(Legge regionale 8 Agosto 2001, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento comunale assegnazioni come da delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27 Luglio 2015 così come modificato con Delibera del C.C. n° 46/2019)

Il presente bando è indetto per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Enti pubblici diversi (ACER Parma., Comuni, Provincia, ecc.) che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel Comune di SISSA TRECASALI (PR) nel periodo di efficacia della graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 8 agosto 2001 n° 24 s.m.i e del vigente Regolamento Comunale per le assegnazioni, con Delibera di Giunta n° 106 del 31.10.2023 e con determina n.413 del 09.11.2023 viene indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi che si renderanno disponibili o che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di SISSA TRECASALI, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno presentare domanda al Comune di SISSA TRECASALI su apposito modulo a partire;

DAL 13 NOVEMBRE 2023 ED ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 18 DICEMBRE 2023

secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 15 della L.R. n°24/2001 e s.m.i e di quanto previsto dalla delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n°15/2015 e della D.G.R. n°894/2016 e della D.A.L n°154/2018, possono partecipare al presente concorso i cittadini che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

A) CITTADINANZA

Può richiedere l'assegnazione:

A.1) cittadino italiano.

A.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

A.3) familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;

A.4) titolare di protezione internazionale di cui all'art. 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e s.m.i. (status di rifugiato politico e status di protezione sussidiaria);

A.5) cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo;

A.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercita una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Il requisito della cittadinanza è richiesto in possesso del solo richiedente.

B) RESIDENZA O ATTIVITA' LAVORATIVA

B.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;

B.2) abbia residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di SISSA TRECASALI (PR)

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art.25, comma 7 L.R. n° 24 del 2001 e s.m.i

Il presente requisito è richiesto in possesso del solo richiedente

C) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI

C.1) I componenti il nucleo richiedente non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, sul medesimo alloggio ovunque ubicato e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione:

- la titolarità dei diritti sopra indicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà di un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3 del c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto della sentenza di separazione giudiziale, o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso all'alloggio Erp qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare.

D) CONDIZIONI OSTATIVE ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP

I componenti il nucleo avente diritto non devono:

D.1) aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n.513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

D.2) aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

(nelle ipotesi D.1) e D.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune e ad Acer Parma l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio)

D.3) essere occupanti abusivi o senza titolo di un alloggio ERP e/o aver rilasciato l'alloggio occupato abusivamente da meno di 10 anni;

D.4) essere stati colpiti da provvedimento di decadenza per i casi di cui all'art. 25.1 lettere a), b), c), d), h bis), h ter) della L.R. n°24/2001 e s.m.i., da meno di due anni;

D.5) essere inadempienti nel pagamento del canone di alloggio erp in permanenza di tale condizione.

E) REDDITO PER L'ACCESSO

Il requisito del reddito si articola in 2 componenti: ISEE e PATRIMONIO MOBILIARE

E.1.1) Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE) calcolato conformemente al D.P.C.M. del 18/05/2001 come modificato con DPCM N° 159/2013 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 non deve essere superiore ad **Euro 17.428,46**;

E.1.2) Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a **Euro 35.560,00**, calcolato applicando al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Ai soli fini del calcolo del valore ISE ed ISEE del soggetto richiedente, per nucleo familiare s'intende quello definito dall'art. 3 del D.P.C.M n. 159/2013 e successive modificazioni.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E) del presente bando, da parte degli altri componenti il nucleo familiare "avente diritto" alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione.

Ai sensi del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 24 della l.r. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i. (così come deve intendersi integrato ai sensi dell'art. 1 commi 36, 37, 44 e 45 della legge 20.5.2016 n. 76 in materia di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze di fatto”) e in applicazione di quanto previsto dall'art3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni si intende per nucleo avente diritto:

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro anagraficamente conviventi. Fanno altresì parte del nucleo purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- la famiglia formata o come “unione civile” o come “conviventi di fatto” conformemente alle disposizioni della legge n. 76/2016;
- la famiglia formata sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza materiale e morale. Tale forma di convivenza, **salvo che ne sia derivata la nascita di figli**, deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno 2 anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Ai soli fini del calcolo del valore ISEE del soggetto richiedente, per nucleo familiare s'intende quello definito dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni.

F) COABITAZIONE SOCIALE

Il Comune, al fine promuovere il raccordo degli interventi abitativi di Erp con le politiche sociali e sanitarie, favorisce la coabitazione sociale rivolta alle fasce deboli della popolazione residente, quale forma di risposta integrata al disagio economico - sociale - personale di soggetti in carico ai servizi sociali e sociosanitari del territorio.

Per coabitazione sociale si intende la coabitazione di persone appartenenti a nuclei familiari diversi, che condividono il medesimo alloggio, al fine del reciproco sostegno anche di carattere economico.

A tal fine, il Comune può riservare alla coabitazione sociale, con proprio provvedimento, una quota di alloggi non superiore al 30% all'anno di quelli che nel corso dell'anno si renderanno disponibili per l'assegnazione (e comunque in misura non inferiore al numero di 2 alloggi all'anno e nel rispetto degli standard degli alloggi definiti nell'art. 12 del Regolamento comunale).

L'individuazione del gruppo di coabitazione avviene sulla base dei progetti definiti dai servizi sociali e sociosanitari territoriali. I soggetti che hanno accesso al progetto di coabitazione devono essere in possesso singolarmente dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi ERP ed essere inseriti nella graduatoria in corso di validità.

Il progetto di inserimento prevede la partecipazione dei co-assegnatari alle spese di conduzione inerenti l'alloggio. Il canone, determinato secondo le vigenti disposizioni in materia di ERP, viene ridotto per ciascun co-assegnatario rapportandolo al numero complessivo degli occupanti, secondo le seguenti modalità: l'importo del canone di locazione sarà pari al canone più alto tra quelli singolarmente attribuibili agli occupanti l'alloggio e sarà ripartito in percentuali uguali tra gli stessi.

In caso di recesso a qualsiasi titolo di uno dei co-assegnatari, o qualora la coabitazione dovesse interrompersi per qualsiasi motivo, si ricorrerà all'elenco dei disponibili per la sostituzione. In caso di mancata sostituzione del co-assegnatario, il canone tornerà ad essere calcolato e applicato con le normali modalità previste per l'assegnatario restante.

2. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE - PUNTEGGIO

Le domande di partecipazione al presente concorso debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dall' ACER PARMA per conto del Comune di SISSA TRECASALI e presentate a partire **dal giorno 13 Novembre 2023** con scadenza **il giorno 18 Dicembre 2023**.

Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dall'art. 15 della Legge regionale 8 agosto 2001 e

successive modificazioni ed integrazioni e dal vigente regolamento comunale sotto forma di dichiarazione sostitutiva nei modi previsti dal DPR 445/2000. Il concorrente è tenuto alla compilazione con la massima esattezza, infatti il modulo è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dal regolamento comunale per le assegnazioni ed alle condizioni soggettive ed oggettive il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti nel medesimo regolamento comunale.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti di accesso.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il concorrente, utilizzando il modulo predisposto dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000 n.445 che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lettere A e B del punto 1) del presente bando, nonché in favore di sé stesso e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere C), D), E) dello stesso punto 1 del presente bando.

Parte integrante della domanda è la dichiarazione sostitutiva unica in condizione di validità, approvata con D.P.C.M. del 18/05/2001, come modificata con DPCM N° 159/2013 e successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, salvo che essa non sia già stata presentata alla pubblica amministrazione e sia ancora nel periodo della sua validità. In tal caso ciò dovrà essere dichiarato nella specifica parte del modulo di domanda.

Sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi dell'art 6 del Regolamento comunale per le assegnazioni

A) Condizioni oggettive:

A-1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno DUE ANNI dalla data di apertura del bando, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

A-1.1) sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, intendendosi per essi quelli che inequivocabilmente hanno una destinazione diversa da quella abitativa, che risultino privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per farli ragionevolmente ascrivere alla categoria di abitazioni(ad esempio sottoscale,cantine)

punti 6

A-1.2 Sistemazione in spazi procurati a titolo precario da organi, enti ed associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate a norma di legge, preposte all'assistenza pubblica (ad esempio strutture di appoggio o ricettive temporanee, presso altri nuclei familiari conseguenti a situazioni, attestate dai Servizi Sociali, che hanno costretto il richiedente a sistemazione abitativa provvisoria)

a)in alloggi erp

punti 3

b)in altri spazi

punti 5

A-1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con una o più persone, ivi residenti:

- con una persona:

punti 1

- con due o più persone:

punti 2

Il punteggio non è attribuibile nei casi:

- di coabitazione tra persone legate da vincoli di coniugio, ove non sia intervenuto provvedimento di separazione omologato dal tribunale;
- di parentela in linea ascendente e discendente entro il I grado e collaterale entro il II grado, fatti salvi i casi:
- di coabitazione di genitore/i con il nucleo familiare di figli coniugati;
- di coabitazione di nuclei familiari di figli coniugati con il nucleo familiare del/dei genitore/i;
- di coabitazione con il nucleo familiare di fratello/sorella coniugato/a;
- di coabitazione di nucleo familiare di fratello/sorella coniugati con il nucleo familiare di fratello/sorella;
- di coabitazione per rientro nel nucleo familiare originario a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di rilascio dell'alloggio precedentemente occupato.

A-1.4) abitazione in alloggio sovraffollato:

- due persone residenti in alloggio composto da un unico vano:

punti 1

- tre persone residenti in alloggio di superficie inferiore a mq. 58,50:

punti 1

- quattro persone ed oltre residenti in. alloggio di superficie inferiore a mq.58,50:

punti 2

- cinque persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,501 e mq.78:

punti 1

- sei persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 58,501 e mq. 78:

punti 2

- sette persone residenti in alloggio di superficie compresa fra mq.78,001 e mq.90:

punti 1

- otto persone ed oltre residenti in alloggio di superficie compresa fra mq. 78,001 e mq.90:

punti 2

La superficie da considerare ai fini dell'attribuzione dei suddetti punteggi è l'intera superficie

dell'unità immobiliare, esclusi accessori e pertinenze, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

A-1.5) abitazione in alloggio che sia:

- In condizioni di antigienicità, da certificarsi da parte dell'Autorità competente: **punti 2**

- Privo di servizi igienici : **punti 4**

(L'alloggio è da considerarsi anti igienico, quando si presenta privo di servizi igienici propri incorporati nell'alloggio, quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità o infiltrazioni, ineliminabili con normali interventi di manutenzione e quando presenta requisiti di aereo illuminazione naturale gravemente insufficienti)

A-2) Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, fatto salvo il caso in cui il soggetto sia assistito dall'Ente Pubblico e la morosità sia da imputare ad una diminuzione significativa della capacità reddituale del nucleo, attestata da relazione dei Servizi Sociali:

Il punteggio attribuibile è il seguente:

A-2.1)In caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di scadenza del bando: **punti 5**

A-2.2) Per le scadenze successive: **punti 3**

Il punteggio è attribuibile unicamente al titolare del Provvedimento esecutivo di rilascio

A-3) Sistemazione precaria che derivi da provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale fatto salvo il caso in cui il soggetto sia assistito dall'Ente Pubblico e la morosità sia da imputare ad una diminuzione significativa della capacità reddituale del nucleo, attestata da relazione dei Servizi Sociali **punti 5**

Per tale condizione non è richiesta la sussistenza del biennio dalla data di apertura del bando. Tuttavia, tale sistemazione non deve risalire da oltre cinque anni dalla data di apertura del bando.

A-4) Richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da Ente pubblico o da privati, che debba essere rilasciato entro due anni dalla data di scadenza del bando **punti 4**

A-5) Richiedente in condizioni di pendolarità, con distanza fra il comune di residenza e quello di Sissa Trecasali, in cui svolge l'attività lavorativa, di oltre 25 Km **punti 1**

Le condizioni A-1.1) - A-1.2) - A-2) - A-3) - A-4) non sono cumulabili fra loro e con le condizioni A-1.3) - A-1.4) - A-1.5).

Non sono inoltre cumulabili fra di loro i punteggi di uno stesso sub paragrafo.

B) Condizioni soggettive:

B-1) nucleo familiare richiedente composto da 4 unità ed oltre: **punti 2**

B-2) Nucleo familiare ultrasessantacinquenne

nucleo familiare richiedente con tutti i componenti ultra 65enni senza attività lavorativa **punti 4**

nucleo di coniugi o conviventi more-uxorio di cui uno ultra 65 enne entrambi

senza attività lavorativa **punti 4**

nuclei sopradescritti con minori a carico o in caso di presenza di soggetti a carico affetti da disabilità(come in seguito definiti di cui al punto B4): **punti 5**

B-3) presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore a 70 alla data di presentazione della domanda: **punti 2**

B-4) Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap riconosciuto dall'autorità competente per l'invalidità civile. Ai fini di questo regolamento si considera portatore di handicap:

B-4.1) Persona con una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore a 2/3 ed inferiore al 100% **punti 2**

B-4.2) Persona con una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% o ancora, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute dalle vigenti norme **punti 4**

B-4.3) Persona con il riconoscimento di invalidità come definita al punto B-4.2), con indennità di accompagnamento **punti 5**

B-5) nucleo familiare richiedente con valore ISEE, pari o inferiore al 50 % del valore ISEE previsto per

l'accesso: **punti 2**

B-6) nucleo familiare con anzianità di formazione non superiore a 4 anni alla data di formazione della domanda **punti 3**

Il punteggio è attribuibile qualora i suddetti nuclei familiari siano privi di propria abitazione versino in una o più delle condizioni oggettive del precedente punto A) o nella condizione di cui al seguente punto B-8):

B-7) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico, che si trovi in una o più delle condizioni oggettive di cui al seguente punto B-8) o in una o più condizioni di cui al precedente punto A) tra le condizioni oggettive:

B-7.1) con 1 minore : **punti 3**

B-7.2) con 2 o più minori **punti 5**

B-7.3) con 1 o più minori affetti da patologie invalidanti certificate* **punti 6**

* secondo quanto specificato al punto B-4.1 - B-4.2 – B-4.3

La condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

La condizione non sussiste quando il richiedente conviva more uxorio con altro adulto, anche con residenza anagrafica diversa.

Tale condizione deve permanere anche alla data di assegnazione, fatto salvo il caso in cui ci sia un mutamento della condizione dovuto al compimento del 18° anno di età da parte del/i minore/i.

Il punteggio è attribuito anche nel caso siano presenti figli maggiorenni che per motivi di studio (adeguatamente documentati) non svolgano alcuna attività lavorativa ma in regola con il piano di studi o un figlio maggiorenne invalido o portatore di handicap riconosciuto.

Si tiene conto di tale eccezione fino al compimento del 24° anno di età da parte del/dei maggiorenne/i, condizione che deve essere presente al momento dell'inoltro della domanda.

B-8) Richiedente che abiti in un alloggio, il cui canone di locazione, regolarmente registrato, incida sul valore ISEE del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.lgs n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- in misura del 50% e fino al 70 **punti 1**
- in misura superiore al 70% e fino al 100 **punti 2**
- oltre al 100% **punti 3**

Il punteggio relativo al canone non viene attribuito qualora il reddito IRPEF risulti inferiore al canone annuo o in presenza di redditi nulli, fatta eccezione dei seguenti casi:

- percettori di redditi esenti ai fini IRPEF;
- nucleo richiedente costituito da soli ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo sia determinato comunque da sola pensione;

- nucleo richiedente sostenuto economicamente in tutto o in parte dai Servizi Sociali o da terzi debitamente documentato;
- nucleo richiedente sostenuto economicamente da disoccupato o comunque in disagio economico transitorio certificato dai servizi sociali.

Il punteggio viene attribuito solo previa presentazione delle ricevute del pagamento del canone di locazione, relativo agli ultimi 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando.

C) CONDIZIONI AGGIUNTIVE COMUNALI

C-1) da oltre 5 anni e fino a 10 anni consecutivi	punti 2
C-2) da oltre 10 anni e 1 giorno fino ad 15 anni consecutivi	punti 3
C-3) da oltre 15 anni e 1 giorno e fino a 25 anni consecutivi	punti 4
C-4) da oltre 25 anni e 1 giorno consecutivi	punti 5

Le condizioni di cui ai punti: B-1), B-2), B-3), B-4), B-6), B-7), devono sussistere alla data di presentazione della domanda e devono permanere anche alla data di assegnazione.

Non sono cumulabili tra loro le condizioni B-2, B-3 e B-7.

Non sono, inoltre, cumulabili fra loro i punteggi previsti per le diverse ipotesi della condizione B-4).

2. Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di nascita, adozione o affidamento pre-adoptivo, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione e vengono considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi, a condizione che la richiesta degli interessati pervenga al comune entro l'approvazione della graduatoria definitiva.
3. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare secondo l'ordine stabilito dall'art. 27 della legge Regionale n. 24/2001.
4. Ai sensi del primo comma dell'art. 25 della l. 18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale militare di carriera che ha inoltrato domanda per ottenere in assegnazione un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, in caso di trasferimento in altra sede avvenuto durante il periodo nel quale è in servizio attivo, non perde i diritti precedentemente maturati i quali sono cumulati, previa domanda documentata, nella sede o nelle sedi di successiva destinazione.

3. RACCOLTA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande di assegnazione relative al presente concorso, corredate della Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità, dovranno essere consegnate entro il termine inderogabile del giorno 18/12/2023.

Le domande si potranno consegnare:

- **direttamente presso il Comune di SISSA TRECASALI, ove sarà presente un funzionario dell'ACER PARMA dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei seguenti giorni:**
- 21 NOVEMBRE
- 5 DICEMBRE
- 12 DICEMBRE,

oppure

spedite tramite raccomandata A.R. e/o consegnate alla sede dell'ACER PARMA in FIDENZA Via De Amicis 2 (0524/523675) che è aperta al pubblico con la seguente articolazione di orario:

Lunedì	dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00
Giovedì	dalle 8,30 alle 18,00 con orario continuato
Martedì	dalle 8,30 alle 13,00
Mercoledì-Venerdì	CHIUSO

L'Azienda Casa Emilia-Romagna non si assume responsabilità per le domande non pervenute o pervenute fuori termine causa disguidi postali. Le domande presentate oltre la data di scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso. Del pari sono escluse le domande incomplete e quelle prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, sulla base delle dichiarazioni rese in domanda dal concorrente o documentate, l'Acer di Parma, per conto del Comune, provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti, da rendersi entro 60 gg. dalla scadenza del bando.

Nella stessa graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, come sopra formulata, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e del punteggio conseguito, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

4. RICORSI

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune, e per i lavoratori emigrati all'estero dalla data di ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale per le assegnazioni.
2. Il ricorso va inoltrato alla Commissione Assegnazione alloggi che ha sede in Via De Amicis 2 Fidenza
3. La Commissione decide sui ricorsi e sulle domande collocate in calce alla graduatoria alle quali non è stato attribuito alcun punteggio. La Commissione, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria redige la graduatoria definitiva previa effettuazione in seduta pubblica dei sorteggi per i concorrenti collocati a parità di punteggio.
4. E' facoltà dell'ACER Parma, del Comune e della Commissione, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate all'atto della richiesta, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal concorrente.
5. E' altresì facoltà dell'ACER Parma, del Comune e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui alle lettere C) ed E) del punto 1 del presente bando.
6. I concorrenti per i quali l'accertamento non sia stato definito entro il termine di formazione della graduatoria definitiva, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali è in corso l'accertamento. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento, e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti concorrenti. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione

dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.

7. La graduatoria è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di SISSA TRECASALI (PR) e costituisce provvedimento definitivo.
8. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita a seguito dell'emanazione di nuovo bando integrativo e/o generale.

5. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria di cui sopra.

La Commissione di cui all'art.7 del regolamento comunale, verifica per i concorrenti in posizione utile la permanenza dei requisiti per l'assegnazione e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. E' facoltà del Comune, in sede di assegnazione e anche in momenti successivi, disporre forme di controllo in merito alla titolarità di diritti reali su beni immobili ovunque ubicati, come previsto dalla lettera c, capoverso 1 (requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi erp) dell'Atto unico sull'edilizia residenziale pubblica approvato con D.A.L. N° 154/2018.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi dell'art. 12 e 13 del regolamento comunale.

Il canone di locazione degli alloggi è determinato ai sensi dell'art.35 della Legge Regionale 8 Agosto 2001 , n.24 e s.m.i e secondo le modalità e i termini stabiliti dalle normative regionali di riferimento

Il concorrente rilascia consenso scritto al trattamento dei dati personali in favore dell'Azienda Casa Emilia Romagna di Parma – Vicolo Grossardi 16/a, soggetto gestore del patrimonio e convenzionato per le funzioni comunali in materia di politiche abitative ed essi saranno trattati conformemente al regolamento europeo della protezione dei dati 2016/679 (GDPR).

6. GRADUATORIE SPECIALI

I nuclei familiari con presenza di portatori handicap di cui al punto B-4 dell'art.6 del regolamento di assegnazione vigente, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale vengono collocati, dalla Commissione di cui all'art.7 del suddetto regolamento, in graduatoria speciale, con il medesimo punteggio conseguito nella stessa graduatoria generale e con lo stesso ordine di collocazione in essa, ai fini dell'assegnazione prioritaria

di alloggi collocati al piano terreno o rialzato, o inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art.12 del DPR 27 Aprile 1978, n.384 e s.m.i, nonché sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione.

Sissa Trecasali il 10/11/2023

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
E SERVIZI AL CITTADINO**
(Dott. Gianluca Diemmi)